

# Regolamento Arbitrale



*Allegato integrante ed essenziale al Regolamento "INTERSCAMBIO NAZIONALE DI LAVORO F.I.A.I.P.":*

- 1 Ove ogni altro tentativo di conciliazione stragiudiziale e/o bonaria tra le parti non riesca, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia originata dal rapporto di collaborazione e/o dall'esecuzione e svolgimento e/o risoluzione dello stesso ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal presente regolamento.
- 2 Le controversie saranno decise dagli arbitri in via irrituale "*mediante determinazione contrattuale*", a norma del disposto dall'art. 808 ter c.p.c., e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 3 A tal fine, è istituito a cura della Presidenza Nazionale F.I.A.I.P., un Collegio di Arbitrato, presso tre sedi regionali F.I.A.I.P., (nel Nord Italia, nel Centro Italia, nel Sud Italia), che dovranno decidere sulle istanze previste all'articolo 16 del Regolamento di Interscambio Nazionale di Lavoro Fiaip. Il Collegio di Arbitrato competente è quello del luogo in cui si è svolta l'attività oggetto della collaborazione.
- 4 La sede dell'Arbitrato, nonché della segreteria dello stesso, è stabilita presso la Presidenza Regionale F.I.A.I.P di cui al punto 3, competente per territorio geografico.
- 5 L'istanza d'arbitrato, contenente le richieste nonché tutti gli elementi utili a definire le stesse, sarà presentata, sottoscritta dalla parte promotrice l'arbitrato e sarà inoltrata esclusivamente, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, personalmente dagli interessati o attraverso il Professionista/Procuratore cui la parte stessa avrà conferito specifico mandato, alla Segreteria del Collegio di Arbitrato competente e contemporaneamente all'altra parte. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria adesione al Collegio Arbitrale entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale, nella sola ipotesi di un sopravvenuto accordo bonario, con dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti, da recapitare alla segreteria del Collegio Arbitrale entro il giorno antecedente alla prima udienza.
- 6 Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri, due dei quali designati dalle parti tra i nominativi compresi in un apposito Elenco, aventi piena capacità legale di agire, preventivamente determinata dal Consiglio Regionale F.I.A.I.P competente per territorio geografico, ed il terzo con funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo tra i nominativi compresi nella lista di cui sopra.
- 7 I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono, nell'eventualità, anche coincidere con coloro (professionisti) cui le parti stesse hanno conferito mandato di assistenza nella controversia.
- 8 In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo viene sorteggiato o, in alternativa di ciò, designato, su richiesta scritta e motivata di entrambe le parti, dalla Presidenza Nazionale FIAIP pro tempore.
- 9 Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 (quindici) giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo le seguenti modalità:
  - l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
  - l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste, ivi compresa la produzione di perizie, perizie comuni, asseverate e *pareri pro veritate*;
  - eventuali ulteriori elementi istruttori.
- 10 Il Collegio emette il proprio lodo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente, sentiti gli altri componenti il Collegio, di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 45 giorni, motivata in relazione a necessità inerenti allo svolgimento dell'istruttoria della procedura in generale.
- 11 Il lodo arbitrale deve contenere gli elementi di cui al disposto dall'art. 823 c.p.c. co. 2, ed acquista efficacia, osservate le disposizioni dell'art. 824 bis c.p.c.
- 12 Il Collegio Arbitrale ha natura irrituale, decide per determinazione contrattuale, svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento ed è istituito ai sensi e per gli effetti del disposto dal Titolo VIII del c.p.c., e successive modificazioni e integrazioni, cui si rimanda per tutto quanto ivi non previsto o regolato.
- 13 I compensi, per onorari e spese a favore, dei componenti il Collegio Arbitrale sono prestabiliti con cadenza triennale, in misura fissa o forfettaria, dai Consigli Regionali F.I.A.I.P territorialmente competenti.
- 14 I costi relativi alla procedura arbitrale vengono ripartiti tra le parti in parti eguali, salvo accordi diversi tra le parti medesime.